

Def. 4 /2021

Rep. 4/21

Sent. 3/21

TRIBUNALE FEDERALE ACI

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri Pres. Salvatore Giacchetti, Avv. Francesco De Beaumont (componente), Gen. Ugo Marchetti (componente) e Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale, Dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento del 23 ottobre 2020 la Procura federale deferiva a questo Tribunale i licenziati Antonio Lavieri (licenza di conc./cond. n. 229885), Marco Aiello (licenza di conc./cond. n. 87461) e Angelo Di Luccio (licenza di conc./cond. nn. 79751 e 350157), perché si erano espressi in modo offensivo e irrispettoso nei confronti della Federazione.

In particolare:

- il Lavieri con una mail del 24 dicembre 2019 indirizzata alla Direzione Generale dello Sport Automobilistico e ad altri uffici ACI, aveva manifestato l'intenzione di “porre delle domande” che, a giudizio della Procura, venivano esternate “con toni ingiuriosi ed irrispettosi della normativa, dell'organizzazione, della CSAI”; e con un post reso pubblico sul profilo di Facebook nei giorni 28 e 29 maggio 2020, dal seguente tenore: “non dico che non dovete fregare ma fregate limitatamente altrimenti finisce la giostra e non c'è più il biscotto neanche per voi!!!”), travalicavano palesemente i limiti dell'ordinario diritto di critica e potevano addirittura integrare profili di responsabilità non meramente disciplinari;

- dette esternazioni erano state condivise dai licenziati Di Luccio e Aiello, rispettivamente con la frase “oh schifo” e “la CSAI è come la mafia per l'Italia”.

Per le suindicate esternazioni la Procura ha chiesto, ai sensi degli articoli 7 e 8.5 del Regolamento Sportivo Nazionale, per i licenziati Lavieri e Di Luccio l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro 1000 e per il licenziato Aiello, valutata la circostanza attenuante di cui all'art. 225, co. I, lett. c) RSN, l'applicazione della sanzione di euro 500” considerato che lo stesso ha espresso un unico generico commento senza alcuno specifico riferimento. non alimentando la discussione in esame.

All'udienza dibattimentale, celebrata da remoto il giorno 10 febbraio 2021, il Lavieri ha ribadito che le proprie dichiarazioni costituivano libera manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione, e si è scusato nella ipotesi in cui le stesse avessero arrecato offesa; l' Aiello, per il tramite del procuratore avvocato Alessandro Orsi, ha chiesto l'accoglimento della domanda di applicazione su richiesta della ammenda di euro 260, in ordine alla quale si era espressa favorevolmente la Procura con determinazione del 9 febbraio 2021; il Di Luccio ha sottolineato la genericità del suo commento.

La Procura si è riportata all'atto di deferimento ed alle conclusioni rassegnate.

Il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art.228 RSN, ha dichiarato efficace l'accordo relativo all'applicazione dell'ammenda di euro 260 raggiunto tra la Procura Federale e il licenziato Di Luccio.

DIRITTO

Osserva questo Tribunale che l'articolo 8.5 del regolamento sportivo nazionale recita: “tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.”

A seconda delle varie accezioni che assumono, i diritti della personalità si identificano nel valore che il soggetto titolare avverte di sé, nella manifestazione

esteriore del senso dell'onore e nella considerazione positiva o credito sociale di cui si gode nell'ambito di un determinato contesto.

Ne consegue che la lesione del diritto in parola si verifica nel momento in cui la percezione positiva che accomuna le diverse fattispecie sopra descritte, viene esposta a pericolo o danneggiata da giudizi o rilievi espressi pubblicamente.

Nel caso di specie i rilievi che il licenziato Lavieri ha dapprima esternato mediante posta elettronica deliberatamente trasmessa ad una pluralità di destinatari istituzionali quindi reso pubblici sul profilo social Facebook sono idonei ad incidere sul quel sentimento positivo di cui si è detto.

Al riguardo, questo Tribunale ritiene che non sia possibile invocare nella fattispecie l'esimente del diritto di critica come sostenuto dal Lavieri.

La manifestazione di pensiero può, invero, ritenersi svuotata di ogni potenziale lesivo allorché il diritto di critica venga esercitato entro precisi limiti, che coincidono essenzialmente nel perseguire l'interesse pubblico alla conoscenza di fatti e di opinioni mediante utilizzo di espressioni contenute e comunque fondate sulla verità dei fatti posti a fondamento del proprio pensiero.

Per converso, l'allusione ad ipotesi anche penalmente rilevanti, contenuta nella citata mail del Lavieri, integrano la violazione dei canoni generali di lealtà e correttezza.

Gli effetti dannosi del comportamento oggetto di esame sono stati all'evidenza amplificati dalla pubblicazione delle espressioni denigratorie anche sul profilo del social Facebook. E' eloquente, al riguardo, l'iniziativa assunta dai licenziati Aiello e Di Luccio i quali hanno condiviso i post del Lavieri con affermazioni ed esclamazioni non prive di connotazione offensive.

Non può tuttavia esimersi questo Tribunale dal valutare il positivo comportamento del Di Luccio, che nel corso del processo ha manifestato convinta intenzione di ravvedimento per i fatti contestati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale:

- dichiara i licenziati Antonio Lavieri (licenza di conc./cond. n. 229885), Angelo Di Luccio (licenza di conc./cond. nn. 79751 e 350157) e Marco Aiello (licenza di conc./cond. n. 87461), responsabili delle incolpazioni loro contestate ed applica:
 - ad Antonio Lavieri la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
 - ad Angelo Di Luccio la sanzione dell'ammonizione con diffida.
 - a Marco Aiello l'ammenda di € 260, prendendo atto della dichiarazione del Presidente del Tribunale che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 RGS, ha dichiarato efficace l'accordo relativo all'applicazione della pena raggiunto tra la Procura Federale e il licenziato.

Roma 10.2.2021

Il Relatore
Giuseppe Violante

Il Presidente
Salvatore Giacchetti